

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 855

**Cont. 70/19/FO-LN- Sez. Fallimentare -Tribunale di Torino. Fall. T.I. srl in liquidazione c/ Regione Puglia. Reclamo ex art. 36 L.F. Autorizzazione all'abbandono del giudizio per cessata materia del contendere.**

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con nota del 17.1.2019 l'Avv. A. G., Curatore del Fallimento T. I. srl in liquidazione, dichiarato in data 18.12.2017 dal Tribunale di Torino, comunicava che la richiesta formulata dalla Regione Puglia e dalle Organizzazioni Sindacali di presentazione dell'istanza di CIGD non era accoglibile per insussistenza dei presupposti di legge e, quindi, il medesimo Curatore con la stessa nota, altresì, dichiarava che non avrebbe presentato istanza di proroga in continuità della cassa integrazione in deroga, ai sensi della Legge n. 205/2017 art. 1, comma 145.

- In considerazione della delicatezza e particolare importanza delle questioni la Giunta regionale, con deliberazione n. 333 del 26.2.2019, autorizzava l'Avvocatura a proporre reclamo ex art. 36 L.F. avverso la nota del 17.1.2019 del Curatore del Fallimento T.I. srl. dinanzi al Giudice Delegato al Fallimento -Sez. Fallimentare Tribunale di Torino- a mezzo degli Avv.ti Rossana Lanza, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Isabella Fornelli, legale interno, e Emmanuele Virgintino, legale esterno.

-Con lettera del 14/02/2019 - indirizzata a: Assessorato Formazione e Lavoro Regione Puglia, Assessore Formazione e Lavoro Regione Puglia, Servizio Politiche per il Lavoro Regione Puglia, Ufficio Politiche Attive Regione Puglia, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, Sezione Aree di Crisi Industriale Regione Puglia, Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo Aree di Crisi, Presidente della Regione Puglia, VI Commissione Consiliare Permanente Consiglio Regionale della Puglia, CGIL, VISL, UIL, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM, UIL, UGL Puglia, FIM FIOM UILM UGL di Bari, Segreteria Provinciale UGL Metalmeccanici Bari, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL Nazionali, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL Piemonte, FEDERMANAGER TORINO, Direzione Coesione Sociale Regione Piemonte, Selektica S.r.l., Città Metropolitana di Bari e, per conoscenza, a: Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministro per il Sud, Città di Modugno, Prefettura di Bari, Notaio Dott. Francesco Paolo Petrerà, Dott. Enzo Pacella (Liquidatore Sociale di T. I. S.r.l.), Invitalia S.p.A., Puglia Sviluppo S.p.A., Ager Puglia - il Curatore, pur ribadendo la piena legittimità del provvedimento in data 17/01/2019, ha comunicato:

(i) la revoca e/o annullamento in autotutela delle decisioni di cui alla comunicazione in data 17.1.2019;

(ii) l'accettazione della richiesta formulata dalla Regione Puglia e dalle Organizzazioni Sindacali in ordine alla richiesta da parte del Fallimento di presentazione di istanza di proroga della CIGD in via retroattiva "con decorrenza dal 22.12.2017, ai sensi della Legge n. 205/2017 art. 1, comma 145" (come indicato nella comunicazione a firma congiunta di Regione Puglia ed Organizzazioni Sindacali in data 4.12.2018, alle condizioni tutte di cui alla relativa autorizzazione del Presidente Giudice Delegato.

- successivamente, in data 08.04.2019, la Curatela Fallimentare sottoscriveva un ulteriore verbale di accordo, in cui si impegnava a presentare entro i successivi gg. 15 dalla data di efficacia del verbale, l'istanza di concessione della proroga in continuità della prestazione di CIGD per la durata di 12 mesi per i lavoratori coinvolti dalla procedura.

- Essendo venute meno, pertanto, le ragioni del reclamo, la difesa della Curatela, informalmente, proponeva l'abbandono dei giudizi con compensazione delle spese di lite.

- La Sezione Promozione e Tutela del Lavoro -Servizio Politiche Attive per il Lavoro- con nota Prot. AOO\_060-6849 del 17.4.2019 trasmetteva il nulla osta all'accoglimento della proposta di abbandono del giudizio con compensazione di spese.

-Con successiva pec del 9.5.2019 l'Avvocato Virgintino esprimeva parere favorevole a tale proposta comunicandolo alla Curatela Fallimentare.

- Tutto ciò premesso, ritenuta cessata la materia del contendere e non sussistendo l'interesse alla prosecuzione del giudizio *de quo*, si propone che la Giunta Regionale autorizzi l'abbandono del giudizio di cui al reclamo pendente dinanzi al Tribunale fallimentare di Torino rubricato al numero R.G. 2557/2019 con compensazione delle spese.

(Valore della controversia: Indeterminabile complessità alta).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in narrativa , che qui si intendono integralmente trascritte;

- di autorizzare l'Avv. Emmanuele Virgintino a sottoscrivere la transazione allegata e facente parte integrante del presente provvedimento alle condizioni e termini ivi specificati;
- di autorizzare gli Avvocati costituiti nel giudizio iscritto al n. di R.G. 2557/19 all'abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c., con compensazione delle spese;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP della Regione Puglia, fatta salva la riservatezza dei dati personali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE**

tra:

il **FALLIMENTO** **SRL IN LIQUIDAZIONE** (n. 309/2017),  
in persona del suo Curatore, **Avv.** (C.F.

, con studio in  
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Valentini del foro di Torino

**RECLAMATA**

**CONTRO**

la **REGIONE PUGLIA** (C.F. 80017210727) in persona dell'Avvocato  
Emmanuele Virgintino, autorizzato e delegato alla sottoscrizione del  
presente atto dal Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, dott.  
Michele EMILIANO, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33,  
giusta deliberazione di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, rappresentata e difesa nel  
giudizio iscritto al n. di R.G. 2557/2019 dagli Avv.ti Rossana Lanza,  
Isabella Fornelli e Emmanuele Virgintino

**RECLAMANTE**

**NONCHE' CONTRO**

la **CITTA' METROPOLITANA DI BARI** (C.F. 80000110728) in persona del  
Dirigente del Servizio Avvocatura e Contenzioso, Avv. Rosa Dipierro,  
autorizzato e delegato alla sottoscrizione del presente atto dal Sindaco e  
rappresentante legale della Città Metropolitana di Bari Ing. Antonio Decaro,  
giusta decreto n. 144 del 13 maggio 2019, rappresentata e difesa nel giudizio  
R.g. 2313/2019 dagli Avv.ti Rosa Dipierro e Monica Gallo

**RECLAMANTE**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO CHE:**

1) Con lettera 17/01/2019 il Curatore della soc. Srl in  
liquidazione comunicava di non accogliere la richiesta della Regione Puglia e  
delle OO.SS. di "proroga in continuità della cassa integrazione in deroga con  
decorrenza dal 22.12.2017, ai sensi della Legge n. 205/2017 art. 1, comma  
145" considerato che a suo avviso non vi erano i presupposti di legge.

2) Con reclamo *ex art.* 36 L.F. del 24/01/2019, notificato in data 18/02/2019, la Regione Puglia impugnava “*la nota del Curatore del 17/01/2019 (e del suo atto presupposto: l’istanza informativa del Curatore al Presidente delegato al fallimento \_\_\_\_\_ srl in liquidazione del 28 dicembre 2018, allegata a detta nota nonché di ogni altro atto agli stessi connesso e collegato, ancorché non conosciuto) inviata via PEC in pari data alla Regione Puglia, a firma del Curatore, Avv. \_\_\_\_\_*”.

Con reclamo *ex art.* 36 L.F. del 24/01/2019, notificato in data 06/03/2019, anche la Città Metropolitana di Bari proponeva impugnazione avverso “*la nota del 17/01/2019, inviata via PEC in pari data alla Città Metropolitana di Bari ed a tutti i soggetti interessati, a firma del Curatore del [...] Fallimento Avv. \_\_\_\_\_*”.

3) I suddetti reclami venivano depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Torino e rubricati ai numeri R.G. 2557/2019 e 2313/2019.

4) Con lettera del 14/02/2019 – indirizzata a: Assessorato Formazione e Lavoro Regione Puglia, Assessore Formazione e Lavoro Regione Puglia, Servizio Politiche per il Lavoro Regione Puglia, Ufficio Politiche Attive Regione Puglia, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, Sezione Aree di Crisi Industriale Regione Puglia, Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo Aree di Crisi, Presidente della Regione Puglia, VI Commissione Consiliare Permanente Consiglio Regionale della Puglia, CGIL, VISL, UIL, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM, UIL, UGL Puglia, FIM FIOM UILM UGL di Bari, Segreteria Provinciale UGL Metalmeccanici Bari, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL Nazionali, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL Piemonte, FEDERMANAGER TORINO, Direzione Coesione Sociale Regione Piemonte, Selektica S.r.l., Città Metropolitana di Bari e, per conoscenza, a: Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministro per il Sud, Città di Modugno, Prefettura di Bari, Notaio Dott. Francesco Paolo Petrera, Dott. Enzo Pacella (Liquidatore Sociale di \_\_\_\_\_ S.r.l.), Invitalia S.p.A., Puglia Sviluppo S.p.A., Ager Puglia – il Curatore, pur ribadendo la piena legittimità del provvedimento in data 17/01/2019, comunicava:

( i ) la revoca e/o annullamento in autotutela delle decisioni di cui alla comunicazione in data 17.1.2019;

( ii ) l'accettazione della richiesta formulata dalla Regione Puglia e dalle Organizzazioni Sindacali in ordine alla richiesta da parte del Fallimento di presentazione di istanza di proroga della CIGD in via retroattiva "con decorrenza dal 22.12.2017, ai sensi della Legge n. 205/2017 art. 1, comma 145" (come indicato nella comunicazione a firma congiunta di Regione Puglia ed Organizzazioni Sindacali in data 4.12.2018, alle condizioni tutte di cui alla relativa autorizzazione del Presidente Giudice Delegato.

5) Con comparse di costituzione e risposta del 21/03/2019 il Fallimento \_\_\_\_\_ si costituiva nei giudizi di reclamo promossi dalla Regione Puglia e dalla Città Metropolitana di Bari ribadendo la legittimità del proprio operato.

6) A fronte di quanto sopra la materia del contendere risulta cessata tenuto conto che l'atto del Curatore oggetto dei reclami (comunicazione in data 17/01/2019 di mancato accoglimento della richiesta di "proroga in continuità della cassa integrazione in deroga con decorrenza dal 22.12.2017, ai sensi della Legge n. 205/2017 art. 1, comma 145") è venuto meno per effetto del provvedimento di revoca in autotutela in data 14/02/2019.

7) Non è interesse delle Parti che il Giudice si pronunci esclusivamente per la liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale" anche in considerazione del fatto che l'eventuale liquidazione dovrebbe comunque tenere conto dei seguenti elementi:

- a) si tratta di un procedimento in cui è omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio;
- b) il giudizio ha ad oggetto questioni interpretative che sono già state approfondite in sede stragiudiziale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, le parti conciliano la lite alle seguenti

**condizioni**

A) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo.

B) Le Parti di cui in epigrafe danno atto che la materia del contendere

risulta cessata.

C) La Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari rinunciano pertanto agli atti, all'azione e alle domande oggetto dei loro reclami rubricati ai numeri R.G. 2557/2019 e R.G. 2313/2019 a spese compensate.

D) il Fallimento \_\_\_\_\_ accetta le rinunce di cui al punto precedente a spese compensate.

E) Le Parti concordano, ex art. 309 c.p.c., di non presentarsi alle prossime udienze al fine di determinare la cancellazione delle cause dal ruolo e l'estinzione dei giudizi.

L.C.S.

per la Regione Puglia

\_\_\_\_\_

per la Città Metropolitana di Bari

\_\_\_\_\_

per il Fallimento \_\_\_\_\_ srl in liquidazione

\_\_\_\_\_